



**COUNCIL OF
THE EUROPEAN UNION**

Brussels, 13 October 2010

14889/10

**Interinstitutional File:
2010/0195 (COD)**

**ENT 142
ENV 683
CODEC 1028
INST 394
PARLNAT 90**

COVER NOTE

from: The Secretary General of the Senate of Republic of Italy
date of receipt: 4 October 2010
to: General Secretariat of the Council of the European Union

Subject: Proposal for a Directive of the European Parliament and of the Council amending Directive 97/68/EC as regards the provisions for engines placed on the market under the flexibility scheme
doc. 12171/10 ENT 83 ENV 480 CODEC 683 - COM(2010)362 final
- Reasoned opinion¹ on the application of the Principles of Subsidiarity and Proportionality

Delegations will find annexed a copy of the above letter.

Encl.: Doc. XVIII-bis n.16

¹ This opinion is available in English on the Interparliamentary EU information exchange Internet site (IPEX) at the following address: http://www.ipex.eu/ipex/cms/home/Documents/dossier_COD20100195/lang/en/pid/53546

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVI LEGISLATURA

Doc. XVIII-bis
n. 16

RISOLUZIONE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

(Estensore FONTANA)

approvata nella seduta del 22 settembre 2010

SULLA

**PROPOSTA DI DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO CHE MODIFICA LA DIRETTIVA 97/68/CE PER
QUANTO RIGUARDA LE DISPOSIZIONI PER I MOTORI IMMESSI
SUL MERCATO IN REGIME DI FLESSIBILITÀ (COM(2010) 362 DEF.)**

ai sensi dell'articolo 144, commi 1, 5 e 6, del Regolamento

Comunicata alla Presidenza il 28 settembre 2010

La Commissione, esaminato l'atto COM (2010) 362 def.,

considerata la necessità di ridurre le emissioni di inquinanti nell'atmosfera al fine di ridurre le ripercussioni sull'ambiente e sulla salute umana, garantendo al tempo stesso un buon funzionamento del mercato interno;

vista la direttiva 97/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1997, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di disposizioni contro le emissioni di inquinanti gassosi da parte delle macchine mobili non stradali, che fissa alcune fasi caratterizzate da valori limite progressivamente sempre più contenuti;

vista la direttiva 2004/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che ha introdotto i valori limite che corrispondono alla fase attuale – cosiddetta fase A – prevedendo altresì l'avvio di una fase ancora più rigorosa a decorrere dal 1° gennaio 2011 per quanto riguarda l'immissione sul mercato di motori caratterizzati da livelli di emissione più contenuti, la cui omologazione ha avuto inizio il 1° gennaio 2010;

considerato altresì che la direttiva 2004/26/CE stabilisce anche un regime di flessibilità per attuare il passaggio dalla fase A alla fase B, concedendo alcune deroghe per determinate tipologie di motori;

tenuto conto del fatto che per poter soddisfare i requisiti richiesti nella fase B i produttori di apparecchiature devono sostenere dei costi significativi, investendo in ricerca, sviluppo e nuove tecnologie al fine di poter installare nelle macchine la nuova tipologia di motori;

prendendo atto che la crisi economica ha avuto notevoli ripercussioni sul settore delle macchine mobili non stradali provocando un crollo delle vendite che ha impedito ai produttori di investire nella ricerca e negli sviluppi tecnologici, impedendo loro di immettere sul mercato macchine dotate di motori conformi alla fase B;

condividendo la necessità di trovare una soluzione che consenta ai produttori, seppur per un periodo limitato, di ridurre i costi di adeguamento garantendo al tempo stesso un impatto ambientale contenuto,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli con i seguenti rilievi:

per quanto concerne il principio di sussidiarietà, la proposta appare conforme in quanto modifica una direttiva che armonizza le legislazioni nazionali e gli Stati membri non possono prendere provvedimenti individuali. Inoltre, l'obiettivo di ridurre il livello delle emissioni degli inquinanti prodotti dalle macchine mobili non stradali e di garantire il buon

funzionamento del mercato interno non può essere raggiunto dagli Stati singolarmente;

circa il principio di proporzionalità la proposta appare conforme poiché le misure previste non vanno oltre quanto necessario ai fini del raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea;

la base giuridica, articolo 114 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, appare adeguata in quanto reca disposizioni in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri che hanno per oggetto l'instaurazione e il buon funzionamento del mercato interno;

riguardo al merito, si esprime apprezzamento per le misure proposte dalla Commissione europea, auspicandone una trasposizione tempestiva.